

Prot. n. 204-2020/er

Roma, lì 29 aprile 2020

Alla Direzione Generale
del Personale e delle Risorse
dott. Massimo PARISI
ROMA

e p.c.: Al Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
dott. Francesco BASENTINI
ROMA

Al Direttore Generale della
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Dott. Giulio ROMANO
ROMA

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio VI – Laboratorio Centrale del D.N.A.
Dott.ssa Grazia DE CARLI
ROMA

Al Segretario Locale SAPPE
Sig. Giovanni CAPUTO
c/o Laboratorio del D.N.A.

Oggetto: Direzione Generale D.T. - Ufficio VI - Laboratorio Centrale del D.N.A.

Ill.mo Sig. Direttore Generale,

con la presente, spiace dover di nuovo confutare le inesattezze riportate nella Sua nota m_dg.GDAP.27/04/2020.0138232.U in risposta alla nostra prot. n. 152-2020/er del 3 aprile 2020.

Evidentemente, la S.V. prende per buone, senza alcuna verifica, le argomentazioni di chi le riferisce in ordine al Laboratorio Centrale.

Innanzitutto, si eccepisce che questa O.S. non ha mai messo in discussione che tra i compiti dei ruoli tecnici vi sia anche quello eventuale di *apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali e degli uffici del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA* (D.M. 22 dicembre 2012, n. 268). Viceversa, si è asserito che il servizio di vigilanza del Laboratorio Centrale, sulla base di quanto disciplinato dal D.M. 21 dicembre 2018, *rientra nella competenza esclusiva dell'U.S.P.E.V.* ... affermazione, questa, inconfutabile.

E tuttavia, laddove si dovesse rendere necessario utilizzare il personale dei ruoli tecnici nel servizio di vigilanza del Laboratorio, è indispensabile dapprima modificare il citato D.M. 21 dicembre 2018 (relativo all'U.S.P.E.V.) e, subito dopo, concordare con le OO.SS. una nuova organizzazione del lavoro.



Quanto alla precisazione fatta con riferimento alla c.d. *sala controllo* (in luogo della sala regia), si rappresenta che questa O.S. nessun rilievo aveva posto sul *nomen* del locale, anche se sembrerebbe che tale denominazione sia stata fortemente voluta dal dirigente del Laboratorio allo scopo di acquisire una sorta di competenza sul locale che, invece, se fosse stato denominato *sala regia*, probabilmente, rischiava di essere appannaggio esclusivo dell'U.S.P.E.V.

Vi è di più, dalle informazioni in nostro possesso non risulta essere corrispondente al vero il fatto che all'interno della *sala controllo* sarebbero "*ubicati sistemi di controllo della strumentazione afferente al Laboratorio, livello delle temperature di alcuni locali, dei frigoriferi per la conservazione dei reagenti e altro*".

Riguardo, invece, alla dichiarazione secondo cui "*...è stata prospettata la opportunità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile...*", giova richiamare ancora una volta il contenuto dell'art. 87, co. 1, secondo cui "*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza*".

Quindi, la prestazione lavorativa in modalità di *lavoro agile* è, per tutti i servizi non indifferibili, **la regola** e non già una "*prospettata possibilità*".

Infatti, per il poliziotto penitenziario che non possa essere posto in modalità di lavoro agile e che non effettui i servizi *cc.dd. indifferibili*, l'Amministrazione deve adottare la dispensa dal servizio ai sensi dell'art.87, co.6 (dove non è affatto previsto che il dipendente debba prima fruire delle ferie pregresse, della banca ore e degli altri istituti contrattuali) e non come erroneamente si continua a sostenere ai sensi dell'art.87, co.3, disposizione che si applica **solo** per il *Comparto funzioni centrali* come ribadito dal D.A.P. con nota prot. m_dg.GDAP.20/03/2020.0094745.U, dove si legge che "*...il contenuto del comma 3 dell'art. 87 del D.L. 18/2020 si ritiene applicabile soltanto al comparto funzioni centrali*".

Ciò non di meno, la direzione del Laboratorio del D.N.A., con un volo pindarico, ha fantasiosamente fornito una personalissima (bisogna riconoscere l'originalità!) interpretazione dell'art. 87 *supra* richiamato, adottando delle iniziative a dir poco "*singolari*", a voler usare un eufemismo.

Infatti, il direttore del Laboratorio centrale avrebbe "*concesso*" il lavoro agile soltanto al personale dei ruoli tecnici che ha esaurito (contro la propria volontà) tutti gli istituti contrattuali previsti, facendo un *centrifugato* delle prescrizioni del comma 3 e del comma 1 dell'articolo 87 del D.L. 18/2020.

In tal modo, il direttore, ha voluto far passare per "*atto d'indulgenza*" quello che è invece previsto ordinariamente per legge (ovvero il lavoro agile) subordinandolo,



peraltro, alla preventiva fruizione del congedo ordinario, spacciando lo *smart working* per una sorta di dispensa dal servizio mascherata da “*premio*”.

Invece, si ripete, le forze di polizia sono soggette al comma 6, che non impone la preventiva fruizione delle ferie per accedere eventualmente alla dispensa dal servizio, e non, peraltro, alla modalità di lavoro agile (primo errore).

E, poi, se vi è stata la possibilità di accedere al lavoro agile solo dopo avere fruito del congedo ordinario, perché, per limitare il fenomeno della compresenza sul posto di lavoro, non è stato “*concesso*” lo *smart working* da subito (secondo errore), come avvenuto per alcuni poliziotti penitenziari impiegati in altri uffici del Dipartimento?

Applicare alla Polizia Penitenziaria le prescrizioni del comma 3 è illegittimo perché soggetta alle prescrizioni del comma 6 (terzo errore).

Con l’auspicio che la S.V.I. valuterà attentamente quanto illustrato, La preghiamo, anche, di verificare le informazioni provenienti dalla direzione dei ruoli tecnici che, pur in possesso di indubbie qualità professionali, in talune circostanze mostra di interpretare *pro domo sua* la normativa vigente, a discapito del personale che questa O.S. rappresenta. E tanto, ci rammarica molto.

Fiduciosi di un gradito riscontro alla presente, cordialmente si porgono
Deferenti ossequi

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Donato CAPECE)**